

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita in Domodossola (VB) una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "**SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO**" in breve "**SMS**".

Essa unirà alla propria denominazione l'acronimo ETS (cioè ente del terzo settore) subordinatamente alla condizione della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017. La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 3818/1886 e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Sede e durata

La SMS ha sede legale in **Domodossola (VB), Via del Teatro n. 1**.
Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La SMS può partecipare ad organismi consortili o altra SMS ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La SMS è retta esclusivamente dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro e ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La SMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La SMS si propone, in coerenza con quanto previsto della Legge 3818/1886 e dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) di:

a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;

b) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e



strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;

c) erogare ai soci assistenze economiche in caso di infortunio, invalidità e malattia;

d) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

e) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

f) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;

g) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente ivi compresa la possibilità di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei soci.

In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo sarà possibile: -

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e dal D.Lgs. 117/2017;

- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, utili al conseguimento degli scopi societari.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche di maggiore età che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari, sostenitori e onorari.

Art. 5 – Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro – persone fisiche o giuridiche – che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla

Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone giuridiche che possono divenire soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti o deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio.

In caso di diniego all'ammissione da comunicarsi con lettera raccomandata l'aspirante socio può chiedere entro i successivi 60 giorni che si pronunci su di esso in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso delle somme a qualunque titolo versate.

Art. 6 – Soci sostenitori e onorari

Sono soci sostenitori della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario che intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma.

I soci sostenitori e onorari possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro azione hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società; essi sono nominati in sede di assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Recesso

Il Socio può recedere dalla Società.

Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 (trenta) settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente decaduta qualora il versamento della quota annuale non avvenga entro l'anno solare in corso.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

In caso di diniego da comunicare al socio con lettera raccomandata entro 60 giorni, il socio può nei successivi 60 (sessanta) giorni che su di esso si pronuci in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

In caso di diniego da comunicare al socio con lettera raccomandata entro 60 giorni, il socio può nei successivi 60 (sessanta) giorni che su di esso si pronuci in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.

Art. 9 – Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la SMS ed il suo funzionamento.

La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni il socio potrà richiedere che sull'esclusione si pronuci con parere vincolante l'assemblea alla prima occasione utile.

L'esclusione ha effetto immediato dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci fatto salvo l'annullamento della delibera con effetto retroattivo a seguito del diverso parere dell'assemblea.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo qualora l'assemblea ritenga opportuno nominarlo o qualora ricorrano i presupposti di legge per la nomina.

Art. 11 – Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvare il rendiconto annuale;
- b) eleggere il Consiglio di amministrazione;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017;
- e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'Assemblea;
- f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

- Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci -

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza nonché, ove possibile in ogni altro luogo pubblico atto a garantire la conoscibilità dell'evento.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata. L'avviso può essere inviato inoltre per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

- Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci -

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci

con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di scioglimento e liquidazione della Società, nella assemblea straordinaria occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque) a 11 (undici) consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci ordinari, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere.

Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della società, previa autorizzazione del CDA.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;

g) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve darne notizia al Consiglio e astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

Art. 18 - Organo di controllo

La Società nominerà l'organo di controllo, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale

dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92.

Art. 20 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le donazioni che la Società ha conseguito o conseguirà per un fine determinato potranno essere tenute distinte dal patrimonio sociale e le rendite da esse derivate dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal donante.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il rendiconto, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i quattro mesi dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 22 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati in quanto compatibili, le norme del codice civile concernenti in particolare le società cooperative e le relative disposizioni di attuazione



